

**CAMERA DEI DEPUTATI**

Sessione 1863

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 26. Aprile 1864  
dal Ministro *D. Grazia e Giustizia**

**OGGETTO**

**Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima**

**Ufficio 1°**

» **2°**

» **3°**

» **4°**

» **5°**

» **6°**

» **7°**

» **8°**

» **9°**

**Relatore**

**Adottata nella tornata del**

**186**

Progetto di legge sulla competenza  
in materia penale dei giudici di  
mandamento, e per modifica-  
zioni al Codice penale e di  
procedura penale

P. D. S. G. G.

Signori,

Il riferente, mosso dall'intendimento di rendere più spedita e celere tanto la repressione dei gravi delitti che giornalmente avvengono, quanto la compilazione dei processi per crimini, ed anche per adempiere al formale impegno assunto, allorché si trattò la discussione del bilancio del Ministero o dei affidato nella camera Eletta a rappresentanza all'altro ramo del Parlamento un progetto di legge, le cui parti sostanziali erano.

- 1. Attribuire ai giudici di mandamento la cognizione di

Tutti i delitti punibili con  
pene estensibili assieme  
si di carcere, di esilio, di con-  
fino o di custodia.

b/ Attribuire loro potimenti  
la facoltà di procedere ad al-  
ti gli atti d'istruzione pe-  
nale senza bisogno di dele-  
gazione dell'Istruttore.

Se neanche s'aglierà a quest'  
occasione per proporre al-  
tre riforme, fra cui l'abo-  
lizione dell'appello dalle  
sentenze di Tribunali, che  
necessità della istituzione di  
giurati per la punizione dei  
delitti, che meramente of-  
fendono le persone e la  
proprietà, neanche pe' cri-  
mini d'incesto, di stupro  
e ratto.

La maggioranza dell'  
ufficio Centrale del Senato  
si oppose all'accoglimento  
in complesso del mentovato

progetto, in prima perche,  
 essere oneroso, non da evitare  
 le riforme parziali, in  
 quantoche turbano l'unita  
 e l'armonia de' codici; in se-  
 condo perche, avuto riguardo  
 do alla limitata capacita  
 e debole esperienza di Giudi-  
 ci di mandamento, ed ai pe-  
 ricoli sempre uniti nei qu-  
 dizi di un solo magistrato  
 senza disappito della giusti-  
 zia, ampliare la competenza  
 di siffatti ~~magi-~~ magi-  
 strati ed abolire l'appello  
 dalle sentenze di Tribunali  
 circondariali.

La minoranza dell'effi-  
 cio predetto ~~non ha~~ ~~avuto~~  
 in massima parte le  
~~semplici~~ ~~proposte~~  
 riforme proposte  
 nel ~~presente~~ ~~progetto~~  
 progetto, al quale, salvo  
 gli ~~accordamenti~~ ~~di~~ ~~accordo~~  
 ne ~~statuti~~ ~~dei~~ ~~singoli~~ ~~arti-~~  
 coli, ~~rigettava~~ ~~la~~ ~~proposta~~  
 sola



si dimostravano più urgenti e  
 giusti che erano dirette ad  
 imprimere un chiaro segno  
 all'amministrazione dello  
 giustizia in materia. ~~conveniente~~  
~~Disposizione e del tutto opportuna, se non~~  
~~essenziale per la giustizia e per gli interessi~~  
~~pubblici e per la giustizia.~~  
~~La legge si proponeva di modificare~~  
~~la legge 1870 del 1863, e di~~  
~~abolire l'istituto della~~  
~~giustizia di pace.~~

E così avvenne, dopo una  
 profonda discussione generale  
 intorno alle parti prominciate  
 del prefato progetto, sull'ini-  
 ziativa di taluni onorevoli  
 senatori, che proposero de-  
 gli emendamenti all'art. 1,  
 il Senato prendeva il parti-  
 to, d'accordo col difensore,  
 di rimandare all'ufficio  
 Centrale l'intero progetto e  
 i detti emendamenti e  
 legge, insieme agli emenda-  
 menti. ~~La legge~~  
~~veniva così compilata di~~

Le disposizioni dell'ufficio centrale, alle  
quali intervenne anche il riprende, furono an-  
imate da quel sentimento di vanificazione che  
si leggono non può mancare fra coloro che  
hanno in mira il medesimo scopo, e fu  
per tanto facile con molte concezioni  
venire a un accordo ~~risoluzioni~~

Dalla Commissione Tenuta

Dell'ufficio predetto si ottenne

le seguenti risultanze.

Però fu stabilito  
Quanto alla sostanza del  
progetto, si stabilì prendersi

in considerazione solo quelle  
parti, che <sup>imponessero</sup> ~~richiedevano~~

semplicazione della competen-  
za dei Giudici mandamentali,

si, e ad altre modificazioni  
parziali del Codice di Proced.

Però, e in ogni caso,  
venisse tolto di esso codice

l'ordine della necessità della  
istanza privata per la pro-

cessione di determinati deli-  
ti e crimini, nonché dell'

abolizione dell'appello, a cui  
si rinvia ora la disposizione

in degli art. 10, 12, 13, e 14 del  
7

progetto in parte

Ami

Si stima opportuno di non adottare esclusivamente il criterio della pena, ma di aggiungere anche quello della natura dei reati.

Si temeva che la sempre lunga durata dei giudizi di mandamento potesse aver per fine, nei casi di cui si parla, di impedire la riforma criminale veramente propiziosa.

progetto in parola. Se non che nell'assegnare la competenza di predetti giudici ~~proposta che~~ ~~non si crede~~ ~~sequiro il~~ ~~criterio della pena~~ ~~sistema proposto dal~~ ~~tribunale~~ ~~di~~ ~~determinata~~ ~~dalla natura e durata delle~~ ~~pena da infliggarsi~~ ~~in~~ ~~vece di~~ ~~riservata a~~ ~~deter-~~ ~~minati~~ ~~delitti~~ ~~la cui pena~~ ~~non oltrepassasse il limite~~ ~~di tre mesi di carcere e di~~ ~~tre di multa.~~ ~~È~~ ~~per~~ ~~ciò~~ ~~che~~ ~~nessa~~ ~~quest'~~ ~~altro~~ ~~sistema~~ ~~per~~ ~~proficua~~ ~~sarebbe~~ ~~tor-~~ ~~mato~~ ~~la~~ ~~riserva~~ ~~in~~ ~~quanto~~ ~~tutte~~ ~~le~~ ~~parti~~ ~~sarebbe~~ ~~dimin-~~ ~~to~~ ~~secondo~~ ~~il~~ ~~numero~~ ~~delle~~ ~~cause~~ ~~presso~~ ~~i~~ ~~Tribunali~~ ~~di~~ ~~Pesaro~~ ~~etc.~~ ~~si~~ ~~vide~~ ~~la~~ ~~nece-~~ ~~sità~~ ~~di~~ ~~postare~~ ~~un~~ ~~esame~~ ~~sul~~ ~~Codice~~ ~~Penale~~ ~~e~~ ~~di~~ ~~dimi-~~ ~~nuire~~ ~~la~~ ~~pena~~ ~~di~~ ~~certi~~ ~~delitti~~ ~~che~~ ~~son~~ ~~frequenti~~ ~~e~~ ~~quora-~~ ~~lisci~~ ~~e~~ ~~la~~ ~~lor~~ ~~repressione~~



uno ~~modo~~ più ufficiale,  
quando, anziché più sintesa,  
sia spedita e celere.

Quanto alla forma data  
nella compilazione della nuova proposta  
~~essa è stata~~ quella, quale  
più conviene  
più accomodata quella di  
incorporare le singole riforme  
né corrispondenti articoli  
del Codice di Procedura  
Penale, anziché, osservando  
la ristampa di questo, se  
ne agevolasse l'applicazione  
ai Giudizi.

Dispostato all'ordine del  
Senato l'anzidetto progetto,  
rifatto suadate basi, dopo  
breve discussione, venne app-  
provato, ed esalo si presen-  
ta alla Camera Elettiva,  
introducendo la medesima  
Ducia.

Dopo questi sensi, sembra  
opportuno rendersi ragione  
delle speciali e più impor-  
tanti innovazioni associate

al Codice di Procedura Penale,  
 trasandando quelle che son  
 sistenti in semplici muta-  
 menti di redazione, divanti  
 necessari per le variazioni  
 che sono introdotte.

L'aumentamento della com-  
 petenza de' Giudici di istanza  
 mento a conoscere de' delitti  
 designati nell'articolo 11 si  
 formato, sembra di una  
 grande utilità dopo quello  
 che originariamente fu detto  
 in questo proposito nel Sena-  
 to. E di vero, si apprezza il cos-  
 to della giustizia correzio-  
 nale ne' piccoli reati, la cui  
 punizione è tanto più effica-  
 ce, quanto più pronta: se  
 ne attribuisce l'acquiescen-  
 za al Giudice, che è il più at-  
 to a raccogliermene l'essence,  
 senza che parca; si trovano  
 la speranza dell'impunità,  
 la quale è stimolo a novella

e più gravi reati; si auo-  
ra l'intensione della detenzio-  
ne preventiva per coloro cui  
è negato il beneficio della  
libertà provvisoria: si alle-  
viano i Tribunali di prima  
instanza, che sono d'impor-  
tanza straordinaria e più  
importanti con maggiore  
attenzione e prontezza: si  
risparmiando disegni di isti-  
tuzioni, che non si obbligano  
a percorrere grandi distan-  
ze per testimoniare in li-  
vi cause; si provvede si ri-  
sparmii della pubblica fi-  
nanza, i quali sono sempre  
giusti ed urgenti, quando  
non si progrediscono alle esi-  
genze della giustizia. Ed a  
queste considerazioni è mo-  
sto acquistare quelle tratte  
dalle condizioni peculiari,  
in cui versa l'amministra-  
zione della giustizia in

prorechie Provincie del suo  
 quo, e soprattutto nel na-  
 politano, dove il numero dei  
 Tribunali è assai più ristretto  
 di quello esistente nelle altre  
 che Provincie; mentre anche  
 il numero di reati per con-  
 sucto, e non eccezionalmente  
 si è assai maggiore. Di qua  
 è avvenuto, che parecchi reati  
 si sono stati <sup>neppure</sup> denunciati, al-  
 tri rimasti estinti per pro-  
 scrizione, e molti non seguiti  
 da condanna per ritratta  
 zioni de' testimoni o degli  
 stessi offesi, risultanti da  
 sentimenti di benignità ver-  
 so gli imputati

Ho non volere le obbiezio-  
 ni desunte dalla poca capa-  
 cità de' giudici di ammenda-  
 to; dal perturbamento che  
 si verrebbe agli ordini  
 giurisdizionali portato  
 sul triplice scampartimento

del reato; della mancanza  
di difesa per gli imputati;  
della incertezza di cose  
mandamentali. Tutte queste  
abbiezioni o sono destituite  
di fondamento, ovvero tro-  
vano nel progetto di legge, da  
ci si presenta, l'annuccio si-  
medis. E di fatti se i giudici  
di mandamento nel civile  
giudicano di tutte le azioni  
personali, reali, mobiliari  
e immobiliari che non  
succedano il valore di 1500.  
se giudicano delle azioni  
possessorie, qualunque ne  
sia il valore, dalle quali  
spesso sorgono questioni  
gravissime e difficili; se giudica-  
no di delitti per sursu del  
restrittore utenore dell'ar-  
ticolo 242 della procedura  
penale; non si sa vedere,  
perchè in essi dovesse far  
difetto l'ingegno e l'ope.

senza, quando dovremmo  
 accertare il fatto di un più  
 solo fatto di compagna o  
 di una ingiuria non già di un  
 determinata. & tanto più rif  
 fatte apprensioni non ha  
 no ragione di essere, in quan  
 to che, dietro la trasforma  
 zione che ha subito il pri  
 mario progetto ministeria  
 le, detti giudici non più co  
 noscono indistintamente di  
 tutti i delitti, possibili della  
 pena di sei mesi di carcere e  
 di lire 1000 di multa; ma si  
 bene di talune specie, le più  
 brevi per la loro intrinseca  
 natura, la cui pena non può  
 eccedere 3 mesi di carcere

G. D.

Ribattuto l'obbiezione  
 di turbarsi l'ordine delle com  
 petenze è sufficiente l'auto  
 rità dello stesso Codice, che  
 attribuisce alla parte di cui  
 sia il giudice di certi delitti

ed esempio di un'altra se-  
cente di unione, ora infatti  
tuttora si s'è sostenuta  
do.

Si è poi tenuto il debito ri-  
guardo della difesa degli im-  
putati, epperò non più avve-  
der l'obbligo di rinviare il de-  
fensore straordinario deter-  
minato, ma passare a que-  
sto imputato d'imputare qual-  
sivoglia persona, sol che  
sia ammessa all'esercizio  
di pubblici uffici.

Ma per ultimo si può al-  
legare la mancanza di carceri  
mandamentali; le quali <sup>o altro in</sup> per gran  
parte del Regno esistono;  
essendoci, iniziando una  
riforma salutare che vuol  
essere continuata in omni-  
già alla libertà individuale,  
il Giudice è obbligato d'in-  
terrogare prontamente  
l'imputato occorrente, e di

arrivando gli ha libertà prov-  
visoria senza cauzione, salvo  
se si tratti delle persone dei-  
quante nell'art. 199. Del codice  
di procedura penale.

Non meno necessario  
era allargare le attribui-  
zioni che ora hanno i giu-  
dici di mandamento, quali  
agenti di polizia giudizi-  
ria, e concedere loro la fa-  
coltà di procedere senza in-  
dugio a tutti gli atti d'istru-  
zione concernenti l'accusa  
mentre si è del reato, come  
dell'autore dello stesso. Una  
siffatta innovazione è giu-  
stificata dal bisogno di san-  
dare se non l'istruzione e di  
impedire, tante volte, la  
soppressione di prove sile-  
vanti, e non è disapprovata  
dalla esperienza avvenuta, la  
quale attesta, che <sup>invece</sup> nel cam-  
pimento delle istruzioni per



L'ordinario delegato o dotti  
Giudici, non sono scarsi fino  
ra inconveniente di sorta.  
Però che si è prescritto, che  
seguiti gli atti più urgenti  
nel termine di 15 giorni da  
quello della ricevuta que-  
sta o denunzia, fosse debito  
di essi Giudici trasmettere  
gli atti al Procurat. Del  
Re; anziché in un simile  
termine di altri 15 giorni,  
computabile dallo spirare  
del sopraddetto, l'Istruttore  
si rivolgesse o ad avvisare,  
ovvero a delegare l'istrugio-  
ne, di cui per altro gli resta  
intera la responsabilità.  
Per effetto di questa riforma,  
se non si è creduto di giun-  
gere sino a sommettere a  
Giudici siffatti la facoltà  
di dar fuori di propria au-  
torità il mandato di cat-  
tura (fermo restando il

caso dell'art. 44 si è rinvenuto;  
 scintilla la necessità d'invartirli.  
 Si del poter d'adoperare contro  
 i testimoni recitanti i me-  
 gli contrattivi preveduti dagli  
 art. 146 a 149 del Codice di Pro-  
 cedura penale, senza di che  
 essi non avrebbero potuto  
 eseguire il compito loro as-  
 segnato.

Oltre riforme sono state  
 consigliate dallo intento me-  
 desimo di apprettare i giudici  
 di hieri recati, così nell'inte-  
 resse della civile società, co-  
 me in quello degli stessi in-  
 putati, maxime sedetanti.  
 Quindi sugli art. 15, e  
 45 si è intradotto un proce-  
 dimento sommario e quan-  
 tstantaneo pe' reati fla-  
 granti, attribuiti all'ar-  
 quipiane de' Tribunali di  
 circondario e de' giudici di  
 mandamento; talche speno

il giorno del quindizio sarà quello interno del reato; dal quale procedimento si saranno sempre vantaggi, specialmente nelle pitti che sono sede di grandi popolazioni.

Si è per l'ultima ragione soppresso il rimedio dell'opposizione contro le sentenze, dalle quali è dato l'appello (art. 336, 345), e circoscritto l'esperimento di questo rimedio, prima della sentenza definitiva, al solo caso d'incapacità (392). Le quali disposizioni verranno a far cessare tutti i inconvenienti, che la pratica quotidiana dei giudici ha considerato. Da ultimo si per ragione dell'ompiata competenza dei Giudici fondamentali.

come per lo scumato volere  
relativo del Danaro si fatto  
sa l'ingressualità della  
scrittura de' quindici di scumato  
Danaro si scumato per di  
loro scritto di scumato  
(noto 286)

M<sup>o</sup>

Placatus Danaratus  
sette denari fatti negli  
art. 259, 260, 261. Troppo  
gi sono i quindici denari  
dell'istesso: agli anni della  
quasi scumato il quindici  
scumato per scumato di fatto  
maggiore scumato del fatto  
per scumato di fatto: e per  
il scumato scumato il  
scumato, come scumato  
di scumato di scumato fatto  
l'uniformità della scumato  
scumato del Pubblico scumato  
no, scumato la quale con  
Dijano l'offese scumato  
scumato scumato di  
scumato. Per scumato il

termine susseguato al Pro-  
curatore Generale per op-  
porvi alla ordinanza del  
Giudice Istruttore era trop-  
po breve; e spesso egli stesso,  
ha potuto avvalersi di que-  
sto sì utile rimedio. Final-  
mente, sebbene si fosse pro-  
ceduto a meglio ordinare  
il Pubblico ministero presso  
i Giudici mandamentali  
(articolo 55) bisognava  
ancora concedere al Procu-  
ratore del Re la facoltà di  
produrre appello dalle sen-  
tenze de' Giudici di manda-  
mento, (articolo 341) tanto  
più che oramai n'è necessitata  
la competenza. Da queste  
nuove disposizioni verrà  
meglio garantita l'inespres-  
sione de' colpevoli, e sero più  
agevole la riparazione de'  
possibili errori giudiziali.

Per tutte le esposte

11 207

considerazioni si mette fidu-  
cia che l'ammesso schema di  
legge non sia meritate anche  
l'approvazione della Camera  
elettiva.

# SENATO DEL REGNO

## PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 13 Aprile 1864

### OGGETTO

Competenza in materia penale dei Giudici di  
Mandamento e dei Tribunali di Circondario

### Articolo 12

*Agli articoli 437, 442, 443, 444, 445, 463, 625, 634, 635, 649, e 672 del codice penale, che sono abrogati, sono sostituiti, ai corrispondenti numeri gli articoli seguenti:*

*437. I vagabondi dichiarati legalmente tali saranno, per questo solo fatto, puniti con 100 mesi di carcere.*

*Alla stessa pena soggiaceranno gli oziosi che avranno contravvenuto ad una precedente ammonizione, fatta loro in conformità della legge di pubblica sicurezza.*

*A tali pene sarà sempre aggiunta quella della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.*

*442. Niuno potrà andare pubblicamente questuando sotto pena degli arresti applicabili fino al doppio del maximum di tale pena; salve le speciali disposizioni della legge di pubblica sicurezza.*

Ove si tratti di mendicante valido ed abituale, si applicherà la pena del carcere estensibile ad un mese.

443. I mendicanti validi che accatteranno fuori del circondario di loro Dimora, o riuiniti semprechè non s'ia il marito e la moglie, o il padre o la madre con loro fanciulli, o che s'ingheranno piaghe od altre infermità, saranno puniti col carcere estensibile a due mesi.

444. I mendicanti s'invalidi, i quali, questuando, avranno fatti insulti, od usate minacce, od avranno profferite ingiurie, o saranno entrati senza permissione del proprietario o delle persone di casa, in una abitazione od in un recinto che ne faccia parte, saranno puniti col carcere da due a tre mesi.

445. I genitori o tutori che permetteranno che altri s'iservano dei loro figli od amministrati come di mezzo al mendicare, saranno puniti col carcere estensibile ad un mese e coll'ammonezione.

463. La pena pel porto abusivo delle armi sarà di tre mesi di carcere, quando il reato segua in occasione di balli, ed in luogo dove, per pubbliche solennità o feste, s'avi adunanza di gente, o quando segua sagando notte tempo per le città, terre, od altri luoghi abitati.

625. Tuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, per i furti commessi nelle campagne di prodotti o frutti di piante, di legna, e di altre cose della stessa natura, si osserveranno le seguenti norme:

1° Se il valore della cosa rubata non eccede



23  
nella sua integrità la cosa trovata, o l'ha  
soddisfatto interamente Del danno reale sofferto.

655. Non ha luogo l'azione penale per le  
sottrazioni commesse da mariti a danno delle  
loro mogli o viceversa, dal coniuge superstite, quanto alle cose  
che appartenevano al coniuge defunto, dai figli  
od altri discendenti a danno dei loro genitori  
o di altri ascendenti e viceversa, dal genero o dalla  
nuora a danno del suocero o della suocera, e  
viceversa;

Lo stesso ha luogo per le sottrazioni commesse tra fratelli e sorelle,  
od affini nello stesso grado, quando convivono insieme,  
e se vivono separati, quando non siano querela della parte lesa;

Qualunque altra persona, che abbia avuto parte  
nelle sottrazioni suddette come coreo, complice, o  
ricettatore doloso, sarà punita secondo la disposizione  
della legge.

649. Chiunque sarà colto con chiavi false, alterate  
o contraffatte, o con grimaldelli od altri  
strumenti atti ad aprire o sforzare serrature,  
se non giustificherà una ritenzione esente da  
colpa, sarà punito col carcere da uno a tre mesi;  
salvo il disposto dell'articolo 448.

672. Coloro che senza alcun titolo avranno  
volontariamente cagionato guasto, danno  
o deterioramento qualunque in un fondo  
altrui con un mezzo diverso da quelli indicati  
negli articoli precedenti;

Sia tagliando od abbattendo, o facendo

le lire venti, e il furto sia stato commesso di giorno, il colpevole sarà punito con pene di polizia estensibili al doppio del maximum nel caso previsto dall' articolo 115, e sempre col maximum di dette pene se fu commesso di notte;

2° Se il valore della cosa rubata eccede le venti e non supera le cento lire la pena sarà del carcere da uno a due mesi;

3° Se il valore dell' oggetto derubato eccede le lire cento, il colpevole soggiacerà alla pena del carcere non minore di tre mesi ed alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza;

Alla stessa pena si farà sempre luogo in caso di recidiva, qualunque sia il valore della cosa rubata, così di giorno come di notte.

634. Colui che avrà trovato Danaro ed oggetti smarriti, e non ne farà prontamente la consegna, o le pubblicazioni o notificazioni ordinate dalle leggi civili, sarà punito come segue:

1° Se il valore della cosa trovata è maggiore di lire due, ma non eccede lire trenta, il colpevole è punito con multa eguale al doppio del valore della cosa stessa;

2° Se il valore supera le lire trenta, il colpevole è punito col carcere estensibile a mesi tre, e con multa eguale al valore della cosa trovata, senza che tuttavia possa eccedere le lire trecento;

Seperà ogni atto di procedimento quando risulterà che l' inventore ha restituito al padrone

volontariamente arrecato, sia ad alcuno degli oggetti nel presente articolo mentovati, sia ad ogni altro mobile ed immobile di altra specie, fuora dei casi già specialmente contemplati così in questo come nei precedenti articoli.

Articolo 2.

Degli articoli 10, 11, 19, 26, 27, 45, 47, 55, 73, 75, 81, 176, 177, 197, 239, 246, 247, 250, 262, 264, 319, 320, 325, 327, 328, 331, 332, 333, 336, 341, 344, 353, 380, 385, 388, 392, 393, 405, 425, 426, 535, 536, 655, e 715.

Del codice di procedura penale, che sono abrogati, sono, ai corrispondenti numeri, sostituiti gli articoli seguenti.

10. Appartiene ai Tribunali di circondario la cognizione dei Delitti, non attribuiti specialmente ad altre giurisdizioni.

11. Appartiene ai Giudici di Mandamento la cognizione:

1° Delle contravvenzioni punite con pena di polizia;

2° Dei delitti previsti dagli articoli 437, 441, 442, 443, 444, 445, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 466, 476, 517, 572, 583, 625. numeri 1, 2, 634, 641, 642, 643, 648, 649, 672. numeri 1, 2, 674, e 677. del codice penale.

3° Delle trasgressioni previste da legge speciali e punibili con pena non eccedente tre mesi di carcere o lire trecento di multa, salvo ciò che è stabilito per i reati di stampa.

in qualunque luogo si trovino, alberi, viti ed  
altre piante, rami, innesti, femminati, erbaggi,  
oppure scorzando o mutilando alberi in modo  
da farli perire;

Sia facendovi pascolare o abbandonar  
Dovi animali;

Sia Distruggendo in tutto ed in parte  
siepi, chiusure di ogni genere, strumenti di agri-  
cultura, parchi di bestie o capanne di custodi;

Sia appiavando o colmando fossi  
o canali;

Incorreranno nella pena del carcere  
e della multa, da applicarsi colle norme se-  
guenti:

1.<sup>o</sup> Se il danno causato non supera il valore di cento lire, la  
pena del carcere sarà effendibile ad un mese;

2.<sup>o</sup> Se il danno eccede le lire cento ma non supera le trecento,  
la pena del carcere potrà effendersi a tre mesi;

3.<sup>o</sup> Se il danno oltrepassa le lire trecento il carcere non potrà  
essere minore di tre mesi. In ciascuno dei casi avanti indicati la multa  
da infliggersi potrà uguagliare il doppio del danno arrecato, con che  
nel secondo caso, non ecceda le lire trecento.

Le dette pene del carcere e della  
multa potranno, a seconda delle circostanze  
essere inflitte anche separatamente.

Colle stesse norme sono puniti i col-  
pevoli di ogni altro danno o deterioramento  
con incendio, ed in qualsivoglia altra guisa.

1521

19. Se una persona è imputata di uno o più crimini commessi nel Distretto giurisdizionale di una parte, e di uno o più Delitti commessi o nel medesimo Distretto o in quello di un'altra parte, e se questi Delitti sono commessi coi crimini, la cognizione di tali Delitti appartiene alla parte nel cui Distretto furono commessi i crimini.

La stessa norma è applicabile nel caso che trattisi di persona imputata di due o più Delitti tra loro commessi, dei quali gli uni siano di competenza delle Corti d'Assise, e gli altri di competenza dei Tribunali di Circondario o dei Giudici di Mandamento.

La parte conosciuta inoltre delle contravvenzioni commesse o coi crimini, o coi Delitti sopra indicati.

In questi casi si procederà per i Delitti e per le contravvenzioni nel modo stesso che per i crimini.

26. Se la stessa persona è imputata di uno o più Delitti di competenza circondariale commessi nel Distretto di un tribunale, e di uno o più reati di competenza mandamentale, commessi e seguiti nello stesso Distretto, o in quello di altro tribunale, la cognizione di questi appartiene a quel tribunale nel cui Distretto sono stati commessi i reati più gravi.

In tale caso la procedura per tutti i reati farà quella prescritta per i Delitti di competenza circondariale.

24. Se la stessa persona è imputata di più Delitti di competenza circondariale commessi nel Distretto di Tribunali Dipendenti da fonti diverse, la competenza del Tribunale che ne debba conoscere sarà determinata secondo le regole stabilite nella prima parte e nel primo alinea dell'art. 25.

Nullavia se, nei casi preveduti nell'alinea primo del detto articolo, i Delitti sono stati commessi nel Distretto di più Tribunali, Dipendenti dalla medesima fonte, spetterà a questa di designare il Tribunale che ne debba conoscere.

Le Disposizioni del secondo alinea dell'articolo 25 sono applicabili anche ai Delitti.

45. Nei casi di flagrante reato, che importi pena del carcere o maggiore, il Procuratore del Re potrà immediatamente trasportarsi sul luogo del reato, ed ivi procederà a tutte le operazioni ed a tutti gli atti occorrenti per assicurare ed accertare il corpo e le tracce del reato e per ricevere le dichiarazioni delle persone che siano trovate presenti al fatto o possano somministrare utili schiarimenti intorno allo stesso usando a tal fine delle stesse facoltà che sono dal presente codice attribuite al Giudice istruttore.

Nei casi suddetti, l'imputato, che sia stato arrestato per un delitto di competenza del Tribunale di circondario, eccettuati i reati politici e quelli di stampa, sarà immediatamente presentato al Procuratore del Re, il quale dopo averlo interrogato, lo farà, se vi ha luogo, tradurre subito al cospetto del Tribunale.

1672

qualora farsi udienza; e in caso contrario, può ordinare la custodia, facendolo al tempo stesso citare per l'udienza. Del giorno successivo, al quale effetto il Tribunale sarà o ve d'uopo appositamente convocato.

Se l'imputato lo chiede, il Tribunale gli potrà accordare un termine di tre giorni per preparare la sua difesa, e tanto in questo caso quanto nell'altro che il Tribunale rimanda la causa ad altra udienza, può ordinare che l'imputato sia messo provvisoriamente in libertà con o senza cauzione.

Il Procuratore Del Re sarà contemporaneamente citare anche verbalmente da qualunque agente della forza pubblica, o della pubblica sicurezza i testimoni che crederà necessari i quali se non compariscono sono passibili delle sanzioni penali contenute nel libro 2. Capo 2. paragrafo 2. del presente codice.

44. Le attribuzioni impartite al procuratore Del Re nella prima parte dell'art. 45, avranno luogo anche fuori dei casi di flagrante reato qualora si tratti di crimine o delitto commesso nell'interno di una casa e il capo della famiglia richiegga il procuratore Del Re di accettarlo.

55. Delegati mandamentali, o chi ne fa le veci sono incaricati:

1.° Di promuovere e proseguire, secondo le norme indicate dal presente codice, le azioni penali di cognizione dei giudici di mandamento;

2.° Di informare, senza ritardo, i giudici di mandamento dei reati che seguirono nel loro distretto.

Le attribuzioni enunciate nel 1.° di questo articolo, sono esercitate dai delegati di pubblica sicurezza, o, in loro mancanza, da un consigliere municipale designato annualmente dal consiglio comunale, non che dagli auditori e dagli alunni di giurisprudenza pratica nei luoghi, ove ha sede una

corte d'appello od un tribunale di circondario

43. Allorchè sarà presentata al giudice qualche persona arrestata, egli dovrà subito interrogarla.

Dopo l'interrogatorio il giudice, quando si tratti di reato non attribuito alla sua competenza, farà tosto, salvo le momentanee esigenze dell'istruttoria a lui affidata, tradurre l'arrestato avanti il procuratore del Re; e se la traduzione non potrà farsi immediatamente, lo farà provisoriamente custodire nella casa di deposito del mandamento.

Se invece si tratterà di reato di sua competenza, il giudice, dopo che avrà interrogato l'imputato, si uniformerà al prescritto dell'art. 107. salvo il disposto dell'art. 199.

Nel caso previsto dal 1.° Dal 2.° alinea dell'art. 145, se si tratti di delitti riservati alla cognizione mandamentale, il giudice eserciterà le attribuzioni invocate al procuratore del Re. e al tribunale di circondario, serbate nel resto le forme sostanziali dei giudizi penali avanti la giurisdizione mandamentale.

45. Il giudice, anche quando la cognizione del reato non sia di sua competenza, deve, nei luoghi ove non risiede il giudice istruttore, procedere senza indugio a tutti gli atti d'istruttoria occorrenti all'accertamento così del reato come dell'autore di esso, trasmettendo, in un termine non mai maggiore di giorni quindici da quello della ricevuta denuncia o querela, al procuratore del Re, le raccolte informazioni, come anche i verbali ed altri documenti od oggetti che gli fossero stati diretti da altri ufficiali di polizia giudiziaria.

Egli potrà in conseguenza esercitare le facoltà date dagli art. 176 a 179.



al giudice istruttore.

1923  
81. La istruzione dei procepi per crimini e per delitti di competenza del Tribunale di circondario appartiene al giudice istruttore.

Egli potrà delegare i giudici di Mandamento del suo distretto, sia che abbia esso iniziata la istruzione, sia che questa sia stata incominciata dal giudice di Mandamento; ma in quest'ultimo caso dovrà nel termine stabilito dall'art. 15. Delegare od avocare a sé il proseguimento dell'istruzione.

Nel luogo però di sua residenza non potrà valersi della facoltà di delegare se non in caso di legittimo suo impedimento.

Potrà richiedere, per gli atti da farsi fuori del distretto, il giudice istruttore presso il Tribunale nel cui circondario deve procedersi.

In casi sovraaccennati l'Istruttore trasmetterà al giudice delegato o richiesto le note ed istruzioni necessarie e riguardanti i fatti sui quali i testimoni dovranno deporre, o che dovranno essere altrimenti accertati.

Al giudice richiesto o comunque trasmettente, chiusi e sigillati, gli atti ai quali avrà proceduto.

146. Qualunque testimonio legalmente citato che non si presenterà nel giorno indicato, e non giustificherà alcun legittimo impedimento, potrà esservi costretto dal giudice istruttore, il quale, a tal fine, senza veruna formalità né termine, e senz'appello, pronuncierà un'ammonizione che non eccederà venti lire, e potrà ordinare la comparizione

Del testimonio col mezzo della forza pubblica.

144. Il testimonio, condannato come sopra all'ammenda, che giustificherà avanti il giudice istruttore di essere stato legittimamente impedito di comparire, sarà assolto dall'ammenda dallo stesso istruttore.

194. Se il titolo del reato per cui fu rilasciato mandato di cattura non costituisce un crimine, si dovrà, sulla domanda dell'imputato, accordargli la libertà provvisoria mediante idonea cauzione di presentarsi a tutti gli atti del processo e per l'esecuzione della sentenza, sotto che ne farà richiesta.

Se si tratta di reato punibile con pena corporale non maggiore di tre mesi di carcere, l'imputato sarà provvisoriamente messo in libertà senz'obbligo di prestare cauzione, previo atto di sottoscrizione di presentarsi sempre che ciò gli venga ordinato.

239. Se il giudice istruttore riconosce che il fatto non costituisce un reato, o che non risultino sufficienti indizi di reità contro l'imputato, e che l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta, lo enuncierà espressamente nell'ordinanza colla quale dichiarerà che non vi è luogo a procedimento; e se l'imputato fosse stato arrestato, verrà posto in libertà.

In caso però di disparere tra il Procuratore del Re e il giudice istruttore, l'esecuzione dell'anzidetta ordinanza sarà sospesa finché su di essa abbia pronunciato la sezione d'accusa, sulla relazione del Procuratore generale.

al quale, per tale effetto, saranno gli atti immediatamente trasmessi.

116

246. L'ordinanza del giudice istruttore emanata in conformità degli articoli precedenti, conterrà il nome, cognome, età, luogo di nascita, domicilio e professione dell'imputato, l'opposizione formale e la qualificazione legale del fatto, l'enunciazione dei motivi della dichiarazione che vi ha o non vi ha luogo a procedere, e l'articolo di legge applicato.

Quest'ordinanza sarà notificata all'imputato nella forma prescritta dall'articolo 189.

247. Nei casi preveduti dagli articoli 240 e 241, il Procuratore del Re potrà formare opposizione alla ordinanza del giudice istruttore.

Uguale diritto compete alla parte civile, la quale potrà altresì valersene nei casi previsti dagli articoli 239, e 242.

250. In tutti i casi al Procuratore generale appartiene diritto di opposizione. Egli dovrà notificarla entro venti giorni successivi all'ordinanza del giudice istruttore, senza che tuttavia possa essere ritardata la libertà provvisoria dell'imputato nei casi previsti dagli articoli 239, parte prima 240, 241, 242.

262. Nelle cause per crimini o per delitti l'imputato od accusato, comparando all'udienza, dev'essere assistito da un difensore, sotto pena di nullità. ove egli non lo abbia scelto, il presidente o il giudice glielo nominerà.

263. Davanti le Corti il difensore dev'essere un avvocato. Davanti i Tribunali può essere un avvocato o un caudiceo.

264. Davanti i Giudici di Mandamento basterà che la persona scelta o nominata si trovi sul luogo al momento del giudizio, e sia ammessa all'esercizio dei pubblici uffici.

264. La parte civile nelle cause di competenza del Giudice di Mandamento può comparire all'udienza in persona o per mezzo di procuratore speciale.

Nelle cause di competenza dei Tribunali di circondario o delle Corti, dee farsi rappresentare da un caudiceo munito di procura speciale.

319. Le citazioni per reati di competenza dei Giudici di Mandamento faranno fatte a richiesta del Pubblico Ministero o per ordine del giudice, quando si tratti di reati d'azione pubblica; e quando si tratti di reati d'azione privata, a richiesta della parte che reclama, ed anche del Pubblico Ministero sull'istanza di questa.

Se la citazione ha luogo per un delitto di competenza del Giudice di Mandamento si osserveranno inoltre le disposizioni degli articoli 370, 371, 372, 373 e 375.

320. L'atto di citazione contiene a pena di nullità:

1. La data del giorno, mese ed anno ed il luogo;

2. L'indicazione della parte pubblica o privata che richiede, o del giudice che ordina la citazione;

3. Il nome e cognome della persona citata; il soprannome se ne ha; la sua professione; il suo domicilio

o la sua dimora;

4. L'esposizione in succinto del fatto imputato e l'indicazione dell'articolo della legge di cui si chiede l'applicazione;

5. La designazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza;

6. L'avvertimento alla persona citata di comparire in persona, o se si tratti di contravvenzione, per mezzo di un Procuratore speciale, di presentare alla stessa udienza i suoi testimonj e somministrare le altre prove a sua disculpa;

7. La menzione dell'ordinanza di rinvio della causa al giudice di Mandamento, in tutti i casi nei quali il rinvio abbia avuto luogo.

L'atto di citazione sarà sottoscritto dall'Ufficere.

325. Il pubblico Ministero, se il reato è d'azione pubblica, o se la citazione si fece a di lui richiesta sull'istanza della parte, può far citare, perché intervengano all'udienza, i testimonj che reputa necessari. L'imputato e la parte civile possono presentare i loro testimonj anche senza citazione.

327. I reati si proveranno sia con verbali o rapporti, sia con testimonj, o con ogni altro mezzo non vietato dalla legge.

328. I verbali o rapporti stesi dagli ufficiali di polizia giudiziaria faranno fede dei fatti materiali relativi ai reati sino a prova contraria.

Non dimeno i verbali firmati da un solo de-  
gli Ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell'  
art. 58. allora soltanto faranno fede quando si con-  
corra qualche legittimo indizio; altrimenti var-  
ranno come semplice denuncia.

331. Se l'esistenza del fatto imputato è efle-  
sua, o se esso non costituisce a termini della legge un reato, o se  
l'azione penale è prescritta od in altro modo estin-  
ta, il giudice dichiarerà non farsi luogo a pro-  
cedimento.

332. Se risulta che l'imputato di un reato di com-  
petenza mandamentale non ne è l'autore, e che non vi ha preso  
alcuna parte, o se la reità non è provata, il  
giudice lo assolverà dall'imputazione.

333. Se il fatto costituisce un reato eccedente la com-  
petenza mandamentale, il giudice lo dichiarerà e trasferi-  
rà gli atti al Procuratore del Re.

336. Il condannato in contumacia con sentenza  
dalla quale non gli sia lecito di appellare, potrà farvi opposizione entro  
i cinque giorni successivi a quello della sua  
notificazione con atto presentato al giudice nel  
quale addurrà le sue eccezioni e mezzi di  
difesa.

Il detto termine sarà aumentato di un  
giorno per ogni tre miriametri di distanza.  
Appie dell'atto di opposizione il giudice con  
Decreto prefiggerà l'indianza.

Nei tre giorni successivi al Decreto una

copied del detto atto sarà notificata, a Diligenza dell'opponente, alla parte privata che ha richiesto la citazione: la notificazione al Pubblico Ministero sarà fatta dal segretario.

Questa notificazione terrà luogo di citazione alle parti per comparire all'udienza prefissa.

341. Potranno appellare dalle sentenze pronunciate dai giudici di mandamento ai tribunali di circondario:

1° L'imputato allorché sarà stato condannato alla pena degli arresti, o ad un ammenda maggiore di lire trenta.

2° Il pubblico Ministero presso il giudice di Mandamento, quando avrà richiesto l'applicazione di una delle pene suddette, e l'imputato sarà stato assolto oppure si farà dichiarato non farsi luogo a procedimenti.

La stessa facoltà è concessa al Pubblico Ministero presso il tribunale che deve conoscere dell'appello, non ostante il silenzio o l'acquiescenza del Pubblico Ministero presso il giudice di Mandamento. In tal caso l'appello del Pubblico Ministero non impedirà il rilascio dell'imputato che si trovi in istato di arresto.

3° La parte civile e l'imputato per ciò che riguarda il montare dei danni.

344. Il termine per interporre appello sarà di tre giorni, oltre un giorno per ogni due chilometri: questo termine decorrerà per il Pubblico

Ministero dal giorno della pronunziatione della sentenza in udienza pubblica, e per l'imputato e la parte civile Dalla Data Della sentenza, se è stata pronunziata in loro presenza, o Dei loro procuratori, o Dalla intromissione della sentenza in conformità del 1° alinea dell'art. 310 qualora sia stata pronunziata in loro assenza.

Nel caso previsto dall'alinea del 1° dell'art. 311, il termine per appellare sarà di giorni dieci da quello della pronunziatione della sentenza.

**353.** Se il tribunale riconosce che il fatto imputato è di natura tale che importi una pena eccedente la competenza del Giudice di Mandamento, annullerà la sentenza, ed ordinerà che si proceda secondo le forme prescritte dalla legge.

Questa disposizione non è applicabile, e la pena non potrà essere aumentata, se l'appello è stato interposto soltanto dall'imputato.

**380.** La persona condannata in contumacia con sentenza contro la quale non sia permesso l'appello potrà farvi opposizione nei dieci giorni dalla notificazione che le ne sarà stata fatta, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza.

Se la sentenza non è stata notificata alla persona del condannato, si ammetterà l'opposizione durante un mese dalla notificazione.

Il ricorso d'opposizione sarà presentato alla segreteria del tribunale: e si osserveranno



217

e qualora s'ia stata pronunciata in assenza di alcuno di essi, Dopo quello della notificazione che ne sarà stata fatta alla parte condannata al suo domicilio od alla sua dimora oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza. Del Pubblico Ministero il termine decorrerà dal giorno della pronunciazione della sentenza in udienza pubblica.

**405.** L'imputato assoluto, o riguardo al quale si è dichiarato non essere luogo a procedimento, non potrà ritenersi in carcere oltre il termine di cinque giorni da quello in cui fu pronunciata la sentenza, se entro questo termine non sarà stato interposto appello dal Pubblico Ministero; sarà posto in libertà anche prima, se il Procuratore del Re ha dichiarato di non voler appellare.

Il rilascio non potrà mai essere sospeso nel caso in cui si sia proceduto a termini dell'art. 405. alinea 1°.

**425.** Se la sezione riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza mandamentale, pronuncerà il rinvio dell'imputato avanti il giudice di Mandamento competente, che dovrà indicare.

In questo caso l'imputato sarà posto in libertà, salvo il disposto dell'art. 199.

**426.** Se il fatto costituisce un reato di competenza circondariale, l'imputato sarà rimandato al Tribunale di circondario competente.

inoltre le Disposizioni degli art. 358 e 359.

385. Se il fatto costituisce un reato di competenza mandamentale, e se l'imputato o il Pubblico Ministero, o la parte civile non ha domandato il rinvio, il tribunale applicherà la pena prescritta dalla legge, e statuirà sulla domanda dei danni: in questo caso la sua sentenza sarà inappellabile.

388. Se il fatto costituisce un reato di competenza circondariale, e la reità dell'imputato è stabilita, il tribunale applicherà la pena.

392. L'appello dalle sentenze preparatorie ed interlocutorie potrà solo interponersi dopo la sentenza definitiva ed unitamente all'appello da questa qualora sia appellabile.

Sondimento l'appello potrà essere interposto prima della sentenza definitiva quando si tratterà d'incapacità.

L'escusione volontaria delle sentenze preparatorie ed interlocutorie, non renderà inammissibile l'appello, il quale perciò potrà sempre essere interposto nello stesso atto col quale si impugnerà la sentenza definitiva.

393. L'appello sarà interposto nella segreteria del tribunale che ha proferita la sentenza, entro il termine di cinque giorni al più tardi dopo quello in cui fu pronunciata in presenza delle parti o di loro Procuratori.

2218

In questo caso, se il reato non importa la pena del carcere, o questo non possa infliggersi per un termine maggiore di tre mesi, l'imputato al quale non sia applicabile il disposto dell'art. 199. sarà messo in libertà coll'obbligo di presentarsi avanti il Tribunale competente quando ne sarà richiesto.

535. Se la richiesta è fatta dal Pubblico Ministero, e si tratta di crimine, la citazione si farà durante la istruzione, una prima dell'atto di accusa; altrettanto avrà luogo se si tratta di reato di competenza circondariale salvo che la causa sia stata portata direttamente avanti al Tribunale, nel quale caso la citazione si farà contemporaneamente a quella dell'imputato.

Nei predetti casi, se la richiesta è fatta dalla parte civile, la citazione dovrà farsi contemporaneamente alla notificazione menzionata nel secondo alinea dell'art. 110.

Nelle cause di competenza mandamentale la citazione potrà anche farsi dopo quella dell'imputato, una prima dell'udienza.

536. Nei procedimenti per crimini o per delitti nei quali siavi stata preliminare istruzione, la citazione si farà in virtù di un Decreto rilasciato nella forma prescritta per mandati di comparizione.

Nel caso di citazione diretta avanti il Tribunale o di reato di competenza mandamentale, si osservano rispettivamente le disposizioni degli articoli 320, 364 e 365.

Il termine per comparire sarà quello di cui  
negli articoli 188, 323 e 364.

655. Se una sentenza della sezione d'accusa con  
cui si dichiara non farsi luogo a procedimento è  
annullata perché il fatto imputato costituisce un  
crimine, o un delitto di competenza della parte  
d'appello, la causa sarà rimandata alla stessa  
parte (sezione d'accusa) composta di giudici diversi da  
quelli che hanno pronunciata la sentenza an-  
nullata.

Se la sentenza della sezione d'accusa che  
dichiara non farsi luogo a procedimento è annullata  
perché il fatto imputato costituisce un reato di com-  
petenza dei tribunali o dei giudici di Mandamento, la parte  
di cassazione rimanderà la causa avanti il Tribunale  
di circondario, od avanti il giudice di Mandamento,  
che designerà; e se l'azione penale non può essere  
esercitata che sull'istanza della parte lesa, e tale  
istanza non sia stata fatta, non sarà pronunciato  
alcun rinvio.

Se la sentenza della sezione d'accusa che  
dichiara non farsi luogo a procedimento viene an-  
nullata perché l'azione penale non è prescritta  
o altrimenti estinta, la causa sarà rimandata  
secondo i casi avanti la stessa parte (sezione d'accusa)  
composta di giudici diversi, od avanti un tribu-  
nale, od un giudice di Mandamento, come è detto  
di sopra.

1

715. Allorchè due o più giudici di Mandamento conseranno dello stesso reato, o di reati connessi, la decisione del conflitto apparterrà al tribunale dal quale dipendono gli uni e gli altri; e se sono dipendenti da tribunali diversi, la decisione spetterrà alla corte da cui essi dipendono, salvo il ricorso, se vi ha luogo, alla corte di cassazione.

Se il conflitto si elevera tra due o più tribunali compresi nel distretto della stessa corte d'appello, la decisione apparterrà parimenti a questa corte, salvo il ricorso, se vi ha luogo, alla corte di cassazione.

Articolo 3.

All' intestazione del titolo primo capo primo del libro secondo del codice di procedura penale, che è abrogato, è sostituita, al corrispondente luogo, la intestazione seguente:

Titolo 1.

Dei Giudici di Mandamento

Capo 1.

Delle diverse specie di contravvenzioni e degli atti anteriori all' apertura del dibattimento

Articolo 4.

Le cause per reati attribuite dagli articoli 11. del codice di procedura penale alla cognizione dei giudici di mandamento, le quali si troveranno pendenti innanzi ai tribunali di circondario nel giorno in cui la presente legge entrerà


in osservanza, saranno portate, nello stato in che  
si troveranno, avanti i giudici suddetti.

### Articolo 5.

La disposizione dell'art. 341 § 1.º del codice  
di procedura penale non farà di pregiudizio a  
coloro che, all'epoca in cui la presente legge au-  
drà in esecuzione, avessero interposto appello dalle  
sentenze che precedentemente erano soggette a  
questo rimedio, ovvero fossero tuttavia in termine  
utile per interporlo.

Lo stesso avrà luogo riguardo alle dispo-  
sizioni degli articoli 347 e 349 concernenti le  
sentenze preparatorie ed interlocutorie; e degli  
articoli 336 e 380. relativi all'opposizione alle senten-  
ze contumaciali.

Roma 23. Aprile 1864.

 Presidente Del Senato

S. Rossi

N° 220.

Progetto di legge approvato dal  
Senato del Regno presentato dal  
Ministro di Giustizia Quintana e Celleri  
/ Cavallotti /

Proposta in materia penale  
dei giudici di mandamento e dei  
Tribunali di circondario

Tramata dal 26. Aprile 1864.